Circolare n°432/C/2024: Patente a crediti: chiarimenti circa il possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF)

12 Novembre 2024

Facendo riferimento alle richieste di delucidazioni riferite alla **certificazione di regolarità fiscale (DURF)** per l'ottenimento della **patente a crediti**, desideriamo fornire i seguenti chiarimenti.

Il rilascio della patente a crediti prevede, tra i requisiti necessari, la certificazione di regolarità fiscale (DURF). Tuttavia, è importante sottolineare che l'obbligo di presentare il DURF si applica esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente, e non rappresenta una condizione generale per tutte le imprese che intendono ottenere la patente.

Come noto, a partire dal 1° ottobre scorso (<u>Circolare 405/C/2024 del 17.10.2024</u>), la normativa ha stabilito che solo le imprese e i lavoratori autonomi che ne sono in possesso possono operare nei cantieri edili (Art. 29 D.L. 19/2024, convertito in Legge 56/2024, che modifica l'Art. 27 del D. Lgs. 81/2008).

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 6/2024, ha approfondito il requisito della certificazione di regolarità fiscale (DURF), specificando che questa è richiesta solo nei casi di applicazione dell'Art 17-bis del D.L.vo 241/97, che riguarda le imprese coinvolte in contratti di appalto/subappalto ad alta intensità di manodopera, ossia quelli definiti "labour intensive" (con l'obbiettivo di contrastare la somministrazione illecita di manodopera) con utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di proprietà del committente, o ad esso riconducibili.

Quindi, a differenza del DURC, che è un requisito generico obbligatorio, il DURF è obbligatorio solo per una riservata (e ristretta) platea di Operatori Economici, al fine di contrastare il mancato versamento delle ritenute fiscali per i dipendenti impiegati in determinati tipi di appalto/subappalto.

Pertanto, nel caso in cui un Operatore Economico (Impresa o Lavoratore autonomo) debba richiedere il rilascio della patente a crediti, lo stesso deve verificare attentamente se vengono soddisfatti tutti i requisiti previsti per il DURF e

considerare:

- 1. **Importo dell'appalto**: l'affidamento deve superare l'importo complessivo annuo di **200.000 euro**.
- 2. **Modalità di affidamento**: l'affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, contratti con soggetti consorziati o comunque qualsiasi tipo di rapporto negoziale.
- 3. **Caratteristiche dei contratti**: i contratti devono presentare contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - L'utilizzo prevalente di manodopera;
 - L'esecuzione delle prestazioni deve avvenire presso le sedi operative del committente;
 - L'Operatore Economico opera con i beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Solo qualora vengano soddisfatte, **contemporaneamente**, le superiori **caratteristiche** l'attività rientra fra quelle che **necessitano della certificazione DURF** ai fini del rilascio della patente a crediti.

Allegati

Circolare_432_C_2024 Apri